

**STRUTTURA TERRITORIALE**  
**UOC DI SIRACUSA COD. 08.00.00.00**  
**CL. DOC. 01.14.00**

**UOS Controlli COD. 08.02.00.00**  
Via E. Bufardeci, 22 – 96100 Siracusa (SR)  
tel. 0931 753508 – fax. 0931 754374  
E-mail [dapchimicosr@arpa.sicilia.it](mailto:dapchimicosr@arpa.sicilia.it)



All' Assessorato Regionale dell'Energia e dei  
Servizi di Pubblica Utilità  
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei  
Rifiuti Servizio 7 – Autorizzazioni  
Viale Campania 36/A  
**90141 PALERMO**

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa  
X° Settore –Territorio Ambiente  
Via Necropoli del Fusco n.7  
**96100 SIRACUSA**

Alla F.M.G. Srl  
C.da Biggemi n. 197  
**96010 Priolo G.**  
Pec: [fmgsl1@pec.it](mailto:fmgsl1@pec.it)

Oggetto: Bacini D2 e D3 della discarica per rifiuti non pericolosi della ditta F.M.G. Srl c.da Biggemi 197 Priolo G. – Richiesta parere in merito alla "Deroga all'abbancamento di alcuni CER" ai sensi dell'art. 7 e/o 10 del D.M. 27/09/2010".

Risposta a nota

Allegati:

Responsabile istruttoria: T. Interlandi

Con riferimento a quanto in oggetto e premesso che:

- la società F.M.G. Srl, in sede di istanza di autorizzazione alla costruzione e gestione dei due bacini di discarica sopra citati, richiedeva la deroga ai valori di concentrazione limite, nei test di cessione, di alcuni parametri previsti dalla tab. 5, al D.M. 27/09/2010 e s.m.i., ai sensi dell'art. 10 dello stesso D.M.;
- il Libero Consorzio Comunale di Siracusa con parere di VIA, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.Lgs. 152/06, all'art. 6 prescriveva che "le deroghe richieste ai sensi dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010, relative ai parametri e codici CER previsti dal proponente, oltre ad essere opportunamente motivate, devono essere sottoposte alla valutazione dall'ARPA S.T. di Siracusa";
- in sede di Conferenza di Servizi del 30/06/2017, svoltasi presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, il rappresentante dell'Arpa Siracusa rappresentava la necessità di un incontro tecnico "al fine di valutare i termini della deroga richiesta";
- in data 24/10/2017 la F.M.G. Srl inoltrava l'istanza n. 573/17 con relativi allegati tecnici, pervenuti a questa Struttura via PEC, relativamente alla deroga in oggetto.

A seguito di disamina di quanto pervenuto si prendeva atto che: la deroga era richiesta per i limiti di legge previsti dalla tab. 5 al citato D.M. per valori di concentrazione tre volte superiori, nell'eluato, ad eccezione del Nichel di cui si richiedeva una deroga pari a 2,5 volte, dei seguenti parametri:

PARAMETRI	LIMITE Tab. 5 mg/l	DEROGA mg/l
Antimonio	0,07	0,21
Arsenico	0,2	0,6
Carbonio Organico Disciolto	100	300
Cloro	2.500	7.500
Mercurio	0,02	0,06
<b>Nichel</b>	<b>1</b>	<b>2,5</b>
Rame	5	15
Zinco	5	15



Le tipologie di rifiuti sui quali applicare le deroghe erano le seguenti:

RIFIUTI	CODICI CER
Fanghi da trattamento	<b>190814</b> - fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
Terre da bonifica	<b>191302</b> - rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
Fluff	<b>191004</b> - fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
Ceneri	<b>190112</b> - ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
Terre e Rocce	<b>170504</b> - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
Demolizioni e Costruzioni	<b>170904</b> - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
Rifiuti Stabilizzati	<b>190305</b> - rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
Altri Rifiuti da Trattamento Meccanico	<b>191212</b> - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

Data la varietà delle tipologie di rifiuto richieste da smaltire nei bacini in oggetto gli stessi non possono essere annoverati tra le "Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi" di cui all'art. 7 del D.M. 27/09/2010, pertanto le deroghe richieste rientrerebbero tra quelle previste dall'art. 10, dello stesso D.M., che prescrive:

#### **Art. 10 Deroghe**

**1.** Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 5, 6, 8 e 9 del presente decreto qualora:

- sia effettuata una valutazione di rischio, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi;
- l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe;
- i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.

**2.** In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo naturale dei terreni circostanti la discarica, l'autorità territorialmente competente può stabilire limiti più elevati coerenti con tali concentrazioni.

**3.** Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai seguenti parametri:

- carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5a e 6;
- BTEX e olio minerale di cui alla tabella 3;
- PCB di cui all'art. 5, comma 2;
- carbonio organico totale (TOC) e pH nelle discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e non reattivi;
- carbonio organico totale (TOC) nelle discariche per rifiuti pericolosi.

In merito al superiore comma 1, la F.M.G. Srl, ha presentato una valutazione di rischio relativa alle emissioni della discarica, con particolare riferimento alla "sorgente percolato", in quanto le deroghe richieste non comportano ulteriori emissioni in atmosfera anche alla luce delle procedure di abbancamento dei rifiuti solidi previsti.

Detta valutazione di rischio è stata propedeutica all'elaborazione progettuale sia per la realizzazione dei presidi di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti dei bacini in oggetto, che risultano più cautelativi di quanto previsto dal punto 2.4.2. dell'allegato 1 al D.Lgs. 36/03 sia per le modalità gestionali del percolato, tese a minimizzare la presenza di ristagni del percolato nei bacini stessi, condizioni riportate anche dal Decreto VIA n. 347/Gab del 05/10/2017, (pagine 12 e 17).





Per quanto sopra relazionato questa S.T. Arpa è del parere che le deroghe richieste possono essere concesse con l'eccezione del parametro Carbonio Organico Disciolto per il quale si prescrive che:

- per i rifiuti codificati con CER **190305** (rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04) la deroga **non può essere accettata** poiché questi sono sottoposti al rispetto dei limiti previsti dalla Tab. 5a del D.M 27/09/2010 e per tale tabella, il superiore comma 3, lett. a) non ne prevede l'applicazione;
- per i rifiuti codificati con CER **190814** (fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13) e per quelli codificati con CER **191212** (altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11), il limite di 100 mg/l, fissato dalla Tab. 5, non si applica;
- per le altre tipologie di rifiuti si precisa che la tab. 5, nelle note con doppio asterisco, ai fini del rispetto del limite di concentrazione annovera anche la possibilità che: *"(\*\*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a test, con una proporzione L/S=10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 100 mg/l."* Pertanto, al fine di evitare la cumulabilità di deroghe, si ritiene che il rispetto del valore di tre volte la concentrazione limite (300 mg/l) richiesto deve intendersi senza l'applicazione di tale procedura analitica.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori interlocuzioni.

Il R.U.O. AERCA  
(Dott. Vincenzo Liuzzo)



Il Direttore

(Dott. C. Regalbuto)

